



Città di Roncade

Provincia di Treviso

ORDINANZA N. 29 DEL 06/03/2024

OGGETTO: INQUINAMENTO ATMOSFERICO - LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE AL FINE DEL CONTENIMENTO DELLA PRODUZIONE DI EMISSIONI CLIMALTERANTI E POLVERI SOTTILI - GIORNATA ECOLOGICA 10 MARZO 2024

Settore Tecnico

Il Sindaco

RICHIAMATI i seguenti atti:

- Ordinanza n. 99 del 04.10.2023 ad oggetto “*Inquinamento atmosferico misure urgenti in materia di contenimento della produzione di emissioni climaalteranti e polveri sottili- Misure ai sensi della D.G.R. 238 del 02.03.2021*”
- Dgr 238 del 02.03.2021 ad oggetto “*Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione*”

Premesso che:

- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla “Qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 155/2010, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l’emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;
- l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA), approvato con D.C.R. n.90, del 19.04.2016, prevede che i Comuni devono continuare ad adottare le misure emergenziali, al fine di contenere i valori delle polveri sottili (PM₁₀) presenti nell’atmosfera durante i mesi invernali

Considerato che:

- tra le azioni e misure utili previste dal P.R.T.R.A. sono previste limitazioni per le fonti mobili (mobilità e traffico) e per le fonti fisse (impianti termici);
- il monitoraggio della qualità dell’aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il PM₁₀ e PM_{2,5} permangono tra i più critici, soprattutto durante la stagione autunnale-invernale quando le concentrazioni delle polveri superano frequentemente il valore limite del valore medio giornaliero, pari a 50 µg/m³;
- il funzionamento dei motori endotermici, il riscaldamento degli edifici e la combustione di biomassa legnosa hanno una evidente responsabilità nella formazione dell’inquinamento



Città di Roncade

Provincia di Treviso

atmosferico locale e anche in quello del bacino padano, al quale il nostro comune appartiene, in quanto producono emissioni (contenenti inquinanti primari e secondari quali: CO, SO₂, Benzene, Benzo(a)pirene, PM₁₀, PM_{2,5}, NO_x, ecc.);

- i provvedimenti di limitazione hanno una duplice natura:
 - emergenziale, in quanto riducono i fumi delle combustioni in situazioni di elevata criticità ambientale
 - strutturale in quanto sensibilizzano l'opinione pubblica e quindi contribuiscono alla modifica dei comportamenti sbagliati e dannosi per la salute, ed incentivano la riqualificazione energetica degli immobili (diagnosi energetica, isolamento delle superfici opache e trasparenti, riqualificazione e manutenzione degli impianti, energia rinnovabile, domotica, energy management-UNI EN ISO 50001), dei veicoli e dei motori in genere;
- la salute delle persone, in questo caso, è tutelata dal rispetto delle norme vigenti in materia;
- Le misure antismog comunali hanno come obiettivo la riduzione dell'inquinamento provocato dal locale consumo di energia fossile e biomassa, mediante azioni del breve (emergenziali) e del lungo termine (strutturali) e perciò risultano di competenza del Sindaco (ex art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.);

Visto inoltre che:

- la Regione, con DGRV n. 836 del 6.06.2017, ha approvato il “nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria del bacino padano”, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, con il quale sono stati individuati degli interventi comuni da porre in essere nei seguenti ambiti: trasporti, combustione di biomassa e agricoltura.
- La Regione ha altresì indicato l'applicazione delle misure temporanee e omogenee individuate nell'Accordo di cui al titolo, precisando che i soggetti attuatori sono i Comuni, che l'ambito territoriale di riferimento sono gli Agglomerati e le Aree Urbane dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, che il periodo va almeno dal 1° ottobre al 30 aprile e che l'applicazione è in funzione del livello di allerta;
- la Provincia di Treviso ha convocato il TTZ in data 26.09.2022 per illustrare ai Comuni la situazione dell'inquinamento nonché ribadire i contenuti dell'accordo padano;

tutto ciò premesso e considerato

Visti:

- l'art. 7 del D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992 “Nuovo Codice della strada” con il quale si dà facoltà ai Comuni, con ordinanza del Sindaco, di limitare, all'interno dei centri abitati, la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli, per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;
- la DGRV n. 1909 del 29 novembre 2016 “Linee Guida per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM₁₀”;
- la D.G.R.V. 238 del 02.03.2021
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;



Città di Roncade

Provincia di Treviso

ORDINA

La chiusura la traffico

Dalle ore 06.00 alle ore 20.00 nella giornata di domenica 10 MARZO 2024 delle seguenti aree:

- **Via Roma:** tratto di strada compreso tra il Municipio di Roncade civico n° 53 e la rotatoria che interseca via Roma con la strada provinciale n° 64 via A. Vivaldi;
- **Piazza I° Maggio:** tutta l'area denominata Piazza I° Maggio;

Dal presente provvedimento sono esclusi i mezzi e le attrezzature in dotazione ai partecipanti alle eventuali manifestazioni organizzate dalle associazioni, alle operazioni di carico e scarico, nonché i mezzi in dotazione alle forze di polizia statali e locali, ai mezzi di soccorso e della Protezione Civile. I responsabili delle manifestazioni, dovranno inoltre, dotare i mezzi dei partecipanti di un apposito cartellino identificativo esposto sul parabrezza dei veicoli in modo visibile dall'esterno.

Di inviare la presente ordinanza al Comando di Polizia Locale al fine di far espletare i necessari controlli di competenza

AVVERTE

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada.

INFORMA

che avverso questo provvedimento è ammesso:

- il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971, n.1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;

IL SINDACO
ZOTTARELLI PIERANNA

Il Sindaco
ZOTTARELLI PIERANNA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)